



COMUNE DI ROLO

Provincia di Reggio nell'Emilia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'AREA DENOMINATA "ARENA PARCO VILLA CERILLO".

Approvato con deliberazione di C. C. n. ____ in data _____

INDICE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ARTICOLO 2 – FINALITA'	3
ARTICOLO 3 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA	3
ARTICOLO 4 – MODALITA' D'USO DELL'AREA.....	3
ARTICOLO 5 – SOGGETTI RICHIEDENTI	3
ARTICOLO 6 – RICHIESTA	3
ARTICOLO 7 – PRIORITA' NELLA CONCESSIONE.....	4
ARTICOLO 8 – UTILIZZO DELL'AREA	4
ARTICOLO 9 – TARIFFA E SPESE	5
ARTICOLO 10 – REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	5
ARTICOLO 11 – RISARCIMENTO DANNI	5
ARTICOLO 12 – ENTRATA IN VIGORE	5

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento individua i criteri generali per la concessione in uso dell'area denominata "ARENA PARCO VILLA CERILLO" a soggetti pubblici e privati, favorendo la massima partecipazione democratica della cittadinanza nell'utilizzo delle proprie strutture per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi.

ARTICOLO 2 – FINALITA'

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze e degli scopi determinati dallo statuto e dalle leggi, promuove ed agevola le iniziative di carattere sociale, culturale ed aggregativo promosse da soggetti pubblici o privati mediante la concessione, nel rispetto di quanto disciplinato con il presente regolamento, dell'uso dell'area denominata "ARENA PARCO VILLA CERILLO".
2. L'utilizzo dell'area, può essere autorizzato anche per iniziative promosse da soggetti privati, non aventi finalità pubbliche, purché non in contrasto con disposizioni normative e/o regolamentari vigenti.

ARTICOLO 3 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

1. L'area oggetto di concessione del presente regolamento è individuata come da planimetria allegata.

ARTICOLO 4 – MODALITA' D'USO DELL'AREA

1. L'area viene concessa ai soggetti di cui al successivo art. 5, per le seguenti finalità:
 - attività istituzionali;
 - convegni;
 - assemblee;
 - manifestazioni, spettacoli, iniziative di carattere politico, sindacale, sociale, culturale, commerciale;
 - rappresentazioni teatrali, artistiche e concerti musicali;
 - incontri con personalità del mondo culturale, politico, economico;
2. L'uso dell'area viene concesso per l'utilizzo occasionale, intendendo per occasionale una concessione di utilizzo che non superi l'arco temporale di una giornata comprensiva del tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio di eventuali attrezzature.
3. In occasione della tradizionale Fiera di San Simone il limite massimo di durata può essere prorogato per gli spettacoli pubblici.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono chiedere ed ottenere l'uso dell'area di cui all'art. 3 i seguenti soggetti:

- amministrazione comunale;
- associazioni culturali, sportive, ricreative, politiche e a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;
- associazioni di volontariato costituite ai sensi dell'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- organizzazioni di Volontariato (così come definite dalla normativa vigente L.R.12 del 21/02/2005 e Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore")
- organismi ed istituzioni scolastiche locali;
- imprese;
- privati.

ARTICOLO 6 – RICHIESTA

1. La richiesta per l'utilizzo occasionale dell'area viene presentata all'ufficio commercio almeno 30 giorni prima della data per cui è chiesto mediante compilazione di apposito modulo, sottoscritto dall'interessato o da un rappresentante dell'ente, associazione, gruppo, con le seguenti indicazioni:
 - nome e cognome del richiedente e sua qualità (privato – associazione – ecc.);
 - suo recapito completo (anche telefonico);
 - tipo di manifestazione e precisazione di tutti i dati relativi;

- l’utenza a cui si rivolge;
 - indicazione del giorno e la fascia oraria richiesta;
 - il numero dei partecipanti;
 - il nominativo del responsabile maggiorenne nel corso dell’iniziativa ed il suo recapito per comunicazioni.
2. La richiesta deve, altresì, contenere la dichiarazione di conoscere e sottostare alle condizioni contenute nel presente regolamento oltre a tutte le eventuali autorizzazioni necessarie.
 3. Il Responsabile dell’Area, entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta di utilizzo dell’area, procede, mediante comunicazione scritta, al rilascio o al diniego della concessione da inviare al firmatario della richiesta.
 4. Le prenotazioni non potranno riguardare iniziative o attività in programmazione oltre i 3 mesi successivi.
 5. In relazione a particolarità dell’uso dell’area, nella concessione possono essere contenute prescrizioni ulteriori rispetto a quelle previste nel presente regolamento.
 6. Le concessioni sono strettamente personali e sono rilasciate esclusivamente al titolare della richiesta, che sarà ritenuto responsabile del corretto utilizzo dell’area. È vietata qualsiasi forma di sub-concessione.
 7. La Giunta comunale, con apposita deliberazione approvata prima del rilascio della concessione, può vietare lo svolgimento di qualunque iniziativa qualora ritenga che essa sia contraria alla finalità di cui all’art 2. In tal caso il provvedimento di diniego della concessione di cui al comma 3 ne richiamerà la motivazione.

ARTICOLO 7 – PRIORITA’ NELLA CONCESSIONE

1. L’utilizzo dell’area di cui all’art. 3 è riservato, in via prioritaria, alle iniziative promosse o patrocinate dall’Amministrazione comunale. Tale prelazione si attiva sia qualora l’iniziativa sia già stata calendarizzata sia qualora gli atti siano in corso di formalizzazione.
2. L’area è concessa sulla base della data di presentazione delle richieste; a tal fine fa fede l’ordine cronologico di assunzione delle domande al protocollo del Comune, non avendo rilevanza la data di spedizione.
3. Nel caso di più domande pervenute nel medesimo giorno e relativo allo stesso periodo, ovvero in parte coincidenti, la concessione viene rilasciata con le seguenti priorità:
 - i gruppi di volontariato e le associazioni culturali, sportive, ricreative e a carattere socio-assistenziale, locali, per la promozione della loro attività;
 - organismi ed istituzioni scolastiche locali.
4. Dal Responsabile dell’Area, sarà rilasciato, un semplice nulla-osta alla concessione.
5. Successivamente al nulla osta di cui al comma 4, il Responsabile Area Tecnica e Attività Produttive trasmetterà il Piano di Emergenza di eventi e di manifestazioni con affollamenti inferiori a 200 persone ARENA PARCO VILLA CERILLO ROLO, comunicazione che dovrà essere controfirmata per presa visione e accettazione delle misure di sicurezza contenute nel piano allegato.

ARTICOLO 8 – UTILIZZO DELL’AREA

1. Il Comune consegna l’area sgombra.
2. Per ulteriori installazioni rispetto a quanto disponibile nell’area e non previste nella relazione e piano di sicurezza redatto dal tecnico abilitato, occorre presentare la documentazione che attesta la corretta installazione degli impianti e delle attrezzature oltre che la rispondenza alle norme di sicurezza che sono state esplicitate. Questa documentazione deve essere inviata alla PEC del Comune entro la data e l’ora di inizio della manifestazione: faranno fede la data e l’orario di invio della PEC.
3. Il comune di Rolo non assume alcuna responsabilità relativamente ai beni depositati nell’area concessa in uso e, quindi, non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dal concessionario.
4. Il concessionario garantisce sotto la propria personale responsabilità, un corretto e civile uso dell’area e dei beni a disposizione, attenendosi alle norme prescritte nell’atto di concessione. Pertanto, questi è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile,

cagionati nel periodo di durata della concessione. In ogni caso, il concessionario è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro l'area di cui ha ottenuto concessione.

5. Qualora l'Amministrazione riscontrasse danni di qualunque genere addebitabili agli utilizzatori, verrà richiesto al responsabile il ripristino delle condizioni di funzionalità e la riparazione degli eventuali danni.
6. Nel caso di un cattivo uso dell'area, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non concedere l'uso delle medesime alle persone o organizzazioni che ne risultassero responsabili.
7. L'utilizzo dell'area per attività di spettacolo o intrattenimento e/o altri eventi pubblici è in ogni modo subordinato al conseguimento di tutte le autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa in materia di igiene pubblica e sicurezza.
8. Anche per gli spazi oggetto del presente regolamento valgono le disposizioni previste dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28/01/2006.
9. Resta a carico del concessionario l'obbligo di provvedere prontamente, e comunque entro il giorno successivo, alla pulizia dell'area.
10. È vietato usare l'area concessa per scopi diversi rispetto a quelli indicati nella richiesta di concessione d'uso.
11. È fatto divieto di sub-concedere l'uso dell'area.

ARTICOLO 9 – TARIFFA E SPESE

1. Le tariffe per l'utilizzo dell'area sono stabilite annualmente dalla Giunta comunale.
2. I costi delle utenze e pulizia dei servizi igienici disponibili sono compresi nelle tariffe.

ARTICOLO 10 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Amministrazione comunale qualora si abbia necessità di disporre dell'area data in concessione, per esigenze pubbliche inderogabili ovvero per motivi di pubblico interesse, non noti al momento della concessione dell'area.
2. La concessione è revocata in caso di inosservanza di quanto prescritto nel presente regolamento e comunque per il mancato rispetto delle direttive impartite dall'Amministrazione.

ARTICOLO 11 – RISARCIMENTO DANNI

1. Il concessionario è tenuto al risarcimento di eventuali danni prodotti all'area e agli impianti.
2. È, inoltre, a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità in capo al comune di Rolo, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, incluso lo stesso comune di Rolo, occorsi a causa o in occasione della concessione dell'area.

ARTICOLO 12 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, entra in vigore ai sensi dell'art. 9 dello statuto comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.